



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

Atto n. **08 del 05/08/2021**

OGGETTO:	SEQUESTRO SANITARIO AZIENDA OVINA COD. AZ. 007OG147 SEDE DI FOCOLAIO MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI "BLUETONGUE".
-----------------	---

Il Sindaco

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. Lanusei in data 05/08/2021 Prot. n. 2948 con la quale veniva segnalato che l'allevamento del Sig. Marongiu Francesco (xxxxxxxxxxxxxxxx) nato a Lanusei il xx/xx/xxxx, residente a Barisardo in via Cagliari 98, allevamento con codice aziendale 007OG147 sito in località Birdesu nel comune di Girasole (NU) è stato formulato un sospetto di un focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (Bluetongue) in capi di specie OVINA;

Visti:

- ✓ il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- ✓ il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;
- ✓ la Legge 23 Gennaio 1968, n. 34;
- ✓ la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833,
- ✓ la Legge 9 Marzo 1989, n. 86;
- ✓ la Legge 22 Febbraio 1994, n. 146;
- ✓ il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;
- ✓ il Decreto Legislativo 1 Settembre 1998, n. 333;
- ✓ il Decreto Legislativo 22 Maggio 1999, n. 196;
- ✓ l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;
- ✓ la Direttiva 2000/75/CE del 20 Novembre 2000;
- ✓ il Decreto Legislativo 09 Luglio 2003 n. 225;
- ✓ Riforma del sistema sanitario regionale, L.R. 1 Settembre 2020, n. 24;.
- ✓ l'art. 50 del T.U. Enti Locali approvato con D.lgsn. 267/2000;
- ✓ il Regolamento CE1069/2009;
- ✓ il Regolamento (UE) 429/2016;
- ✓ il Regolamento (UE) 625/2017;
- ✓ il Regolamento (UE) 27/2021;
- ✓ l'art.650 del Codice Penale;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

Ordina

Al Sig. Marongiu Francesco (xxxxxxxxxxxxxxxx) nato a Lanusei il xx/xx/xxxx, residente a Barisardo (NU) in via Cagliari, 98, rappresentante legale dell'allevamento sopra identificato, con **decorrenza immediata**, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) l'allevamento ovino sito nel territorio di questo comune in località "Birdesu", identificato con codice **aziendale 007OG147**, rappresentante legale Sig. **Marongiu Francesco** è **sottoposto a sequestro** sanitario e a vigilanza ufficiale;
- 2) il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
- 3) l'obbligo di isolare gli animali infetti o ammalati;
- 4) il divieto di spostare dall'azienda animali in genere, senza specifica autorizzazione del veterinario ufficiale;
- 5) il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive, salvo specifica autorizzazione del

- veterinario ufficiale;
- 6) l'obbligo di tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell'esterno sostanze disinfestanti;
 - 7) l'obbligo di custodire gli animali all'interno dei ricoveri debitamente protetti da zanzariere o altri dispositivi di protezione nei confronti degli insetti vettori;
 - 8) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
 - 9) l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
 - 10) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
 - 11) l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

Avverte

- ✓ Che le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,30;
- ✓ Che i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1.291,14;

Avvisa

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai seguenti Organi:

- ✓ Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento potrà essere impugnato, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, da chiunque vi abbia interesse, entro gg. 60 dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza avanti al Tribunale Amministrativo Regionale;
- ✓ ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dispone

Che copia della presente venga notificata al rappresentante legale dell'allevamento codice aziendale 007OG147 Sig. Marongiu Francesco ed inviata per conoscenza e per quanto di loro competenza:

- Alla Prefettura di Nuoro;
- Al Servizio Veterinario della ATS Struttura Complessa Sanità Animale Nuoro – Lanusei;
- Ai Servizi Veterinari delle A. USL della Regione Sardegna;
- Al Servizio Veterinario Regionale;
- Alla Stazione C.C. di Tortolì;
- Al Commissariato di P.S. Tortolì;
- Alla Stazione Forestale di Tortolì;
- Alla Polizia Locale – sede;
- Al Comune di Tortolì;
- Al Comune di Lotzorai;
- Al comune di Villagrande Strisaili;
- Pubblicata all'albo pretorio online.

Dalla Residenza Municipale 05/08/2021

Il Sindaco¹
Congiu Dott. Gianluca

¹Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"